

NUOVO REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **VISTO** l'art.10 del T.U. 16/4/94 n.297,
- **VISTO** il DPR 8 marzo 1999 n.275,
- **VISTO** il D.I. 128/2018,
- **RITENUTA** la necessità di emanare norme dirette a disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento di viaggi e uscite d'istruzione dell'istituzione scolastica

EMANA

il seguente Nuovo Regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento Generale d'Istituto.

ART.1 - Finalità e principi. I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto, devono tendere a precisi scopi sul piano didattico e culturale. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti di classe con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma didattico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un completamento, un approfondimento e un momento operativo.

ART 2. Criteri generali. Il Collegio dei Docenti, sulla base del POF e su proposta dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, elabora il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, che devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi e avere finalità di integrazione culturale, ambientale e sportiva.

Il Consiglio di Istituto delibera il piano proposto dal Collegio dei Docenti.

I viaggi di istruzione e le visite didattiche già deliberati potranno essere annullati dal Dirigente Scolastico su proposta motivata del Consiglio di classe/interclasse/intersezione. Il Consiglio di Istituto può delegare, ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico ad autorizzare iniziative didattico-culturali, proposte dai consigli di classe/interclasse/intersezione, qualora non esistano i tempi tecnici necessari per sottoporli all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d'istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. La Scuola potrà stanziare cifre per studenti in situazione di difficoltà economica, come contributo per viaggi e attività che comportino spese di denaro. Si chiede anche la collaborazione delle famiglie perché tutti gli alunni possano partecipare, garantendo anche un sostegno economico qualora si verificassero situazioni di necessità.

I viaggi di istruzione di mezza o intera giornata non possono essere effettuati se non c'è l'adesione di almeno il 70% degli alunni della classe, con deroga concessa a casi particolari dal Dirigente Scolastico; per gli eventuali studenti non partecipanti, per giustificati motivi, è possibile la frequenza scolastica alternativa anche in altre classi o sezioni, compatibilmente con la disponibilità numerica delle classi o sezioni accoglienti. Per i campi scuola e/o i viaggi di istruzione di più giorni la quota minima dei partecipanti è più alta e sarà stabilita dai consigli di classe o di interclasse. Nessun alunno potrà partecipare alla visita didattica e/o al viaggio di istruzione se sprovvisto dell'assicurazione integrativa obbligatoria.

In caso di gravi responsabilità nel comportamento, in alternativa a una sanzione disciplinare S6-S7, i Consigli di Classe e di Interclasse possono decidere di non far partecipare l'alunno a una visita didattica o a un campo scuola e prevedere la sua frequenza alternativa obbligatoria in altra classe.

ART 3. Metete e durata delle visite e dei viaggi. Le visite didattiche devono esaurirsi di norma nell'arco dell'orario scolastico; i viaggi di istruzione possono avere una durata massima di tre/cinque giorni, considerati gli impegni economici che comportano. Potranno essere presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, progetti di particolare interesse anche in deroga alla durata massima dei viaggi. Le mete devono essere attentamente valutate in funzione del tempo a disposizione.

Per le uscite nel territorio, si potrà andare a piedi o utilizzare – quando possibile – i mezzi di trasporto offerti dal comune.

Durante un Anno Scolastico le visite guidate e/o i viaggi di istruzione non possono essere complessivamente più di cinque per classe.

ART 4. Obblighi famiglie per i viaggi di istruzione di più giorni. Per i viaggi di istruzione della durata di più giorni le famiglie dovranno dare la loro adesione formale all'iniziativa e corrispondere una quota di acconto, pari al 30% della spesa individuale complessiva presunta. In caso di rinuncia al viaggio, salvo gravi motivi debitamente certificati, la suddetta somma non potrà essere restituita; sarà invece successivamente conguagliata al pagamento del saldo.

ART 5. Uscite nell'ambito del territorio. Le uscite nell'ambito del territorio circostante la scuola (comune) per ricerche, rilevazioni, interviste ecc. non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. Nessun alunno potrà parteciparvi se sprovvisto dell'autorizzazione annuale firmata dai genitori. Queste uscite sono programmate dagli insegnanti in base alle esigenze di tipo didattico. Sono occasioni che devono essere motivate facendo sempre riferimento al piano di lavoro didattico; esse riguardano per esempio la visita a mostre, attività sportive, esposizioni non prevedibili all'inizio dell'Anno Scolastico.

ART 6. Attività sportive. Per attività sportive si intendono le proposte dei corsi di nuoto, delle giornate sulla neve ed eventuali altre attività atletiche, che annualmente possono coinvolgere le classi dell'Istituto, in un'ottica di arricchimento dell'offerta formativa. Per chi non potrà partecipare alle predette attività è assicurata l'assistenza, se la scuola ha personale a disposizione.

ART 7. Lezioni fuori sede. Sono comprese in queste iniziative tutte le opportunità che colgono le offerte di uso didattico del territorio, utili al perseguimento degli obiettivi del piano di lavoro. Esse sono da considerare vere e proprie lezioni fuori sede e non concorrono pertanto a definire il limite ordinario delle otto giornate annuali. Queste visite devono essere programmate e previste nei piani di lavoro annuali delle singole classi e potranno essere: attività educativo-didattiche di carattere scientifico, naturalistico-ambientale, socio-culturale, ludico-sportivo.

ART 8. Visite guidate. Questo tipo di viaggio si svolge, di norma, nell'arco di una giornata solare. La distanza dalla sede scolastica deve essere tale da potersi coprire agevolmente. Sono realizzate dai singoli insegnanti nel rispetto delle seguenti modalità:

- alla visita partecipano possibilmente tutti gli alunni della classe accompagnati dagli insegnanti;
- nessun alunno potrà partecipare alla visita se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori.

ART 9. Accompagnamento. Gli alunni devono essere accompagnati dai docenti della classe e delle materie direttamente interessate alla visita o al viaggio, salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Dirigente Scolastico. Gli accompagnatori devono essere in numero tale da garantire la sicurezza degli alunni. Di norma, si richiede la presenza di un docente ogni 15 alunni.

In caso di classi o sezioni con alunni in situazione di disabilità si predisporranno tutte le condizioni organizzative necessarie per l'adesione di tutti all'esperienza e si cercherà di favorire la partecipazione del personale di assistenza. Sarà favorita la partecipazione dell'insegnante di sostegno, ma, per ragioni di necessità di servizio, sarà anche possibile, in sua vece, la partecipazione aggiuntiva di un insegnante curricolare. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Gli accompagnatori rispondono direttamente della vigilanza e dell'assistenza dei loro alunni.

ART 10. Parte economica. Per l'individuazione del vettore saranno richiesti preventivi a diverse ditte di trasporto o agenzie di viaggio. L'incarico sarà affidato e confermato per iscritto, solo dopo aver visionato la documentazione prevista dalle norme di garanzia e sicurezza, alla ditta che fornirà il miglior rapporto qualità/prezzo. La ditta o l'agenzia dovrà essere in regola con la normativa vigente, con eventuale richiesta di controllo da parte della polizia stradale. Se prima della partenza la documentazione del mezzo di trasporto non risulta regolare e il personale non è provvisto della richiesta abilitazione, il viaggio deve essere annullato e le quote versate dovranno essere integralmente rese dalla ditta per la conseguente restituzione agli alunni. Inoltre, alla ditta non in regola sarà applicata una penale. All'alunno che, dopo aver versato la quota, non abbia potuto partecipare alla visita o al viaggio per giustificati motivi, verrà restituita la quota, meno gli eventuali diritti di prenotazione o le quote non detraibili per la mancata partecipazione.

ART 11. Programmazione. Ciascun consiglio di classe o team docenti, deve presentare un progetto di massima entro il primo Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, indicando:

- obiettivi generali del viaggio/visita;
- articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli;

- modalità di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione/visita didattica (è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei ad orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento);
- nominativi dei docenti accompagnatori;
- spese prevedibili (di trasporto e di accesso alle strutture da visitare).

ART 12. Modalità organizzative. Ogni visita didattica o viaggio di istruzione dovrà seguire i seguenti aspetti organizzativi e didattici:

- ✓ consegna in Segreteria di tutta la modulistica prevista 20 giorni prima dell'evento, per permettere il disbrigo delle pratiche amministrative;
- ✓ prenotazione di musei, teatri, guide ecc., nonché del mezzo di trasporto;

ART 13. Comportamenti. Le presenti regole sono dettate per far sì che il viaggio di istruzione e/o la visita si svolgano nel modo più sereno e gratificante possibile. Rispettare le persone, le cose, la cultura e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo svolgimento del viaggio e/o visita. L'alunno, per l'intera durata del viaggio e/o visita, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare. È tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio e/o visita. È severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche e/o sigarette, e, a maggior ragione, farne uso. I docenti accompagnatori opereranno a campione un controllo del contenuto dei bagagli.

Nessun alunno può allontanarsi dal gruppo su iniziativa personale. La responsabilità degli alunni è individuale; pertanto, qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa.

Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico delle famiglie degli alunni responsabili. Per i casi particolari può essere prevista l'esclusione da future visite guidate e/o viaggi.

Approvato con Del. N. 120 del 23/04/2024